



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

FEDERAZIONE FONDI SOCIALI EUROPEI  
**SICILIA**  
PROGRAMMA OPERATIVO



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale



**FSE**  
Fondo Sociale Europeo

Prot.n. 3019/GAB

Palermo, **17 SET. 2018**

Alle OO.DD. :

- CENFOP
- FORMA SICILIA
- ASEF
- CONFAP
- ASSOFOR
- ANFOP
- iFORM CONFIMPRESAITALIA
- CIFA

**LORO SEDI**

p.c.

- Al Servizio Programmazione degli interventi in materia di Formazione Professionale e Formazione Permanente e Continua
- Al Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale
- Al Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari, Monitoraggio e controlli di 1° livello
- Al Servizio Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori

**SEDE**

- Alle OO.SS

**LORO SEDI**

Oggetto: Avviso 2/2018. Comunicazione.

Con riferimento alla nota collegiale di codesti Enti del 10.09.2018 ed alle procedure di selezione del personale, relate alla prosecuzione dell'*iter* concernente l'Avviso 2/2018, si vogliono in premessa richiamare le principali fonti normative e regolamentari, alcune delle quali di natura pattizia, che disciplinano, in atto, la specifica materia:

- Legge regionale 24/76, art. 13
- Legge regionale 10/2018, art. 5
- Decreto Presidente della Regione 1.10.2015, n. 25
- DDG n. 2828/18
- Accordo regionale trilaterale, 23.07.2018.

Dal combinato disposto dalle stesse, si evince come l'orientamento prevalente, ancorché nelle more di una profonda quanto necessaria revisione della L.R. 24/76, sia quello di garantire la ricollocazione del personale, in possesso degli specifici requisiti, nel tempo fuoriuscito dal bacino occupazionale e ricompreso nell'albo ad esaurimento di cui all'art.5, comma 2, della L.R. 10/2018. Quest'ultimo provvedimento legislativo ha altresì giustapposto, al predetto albo, altro e separato elenco che include quanti abbiano avanzato istanza di accesso al sistema della formazione professionale in data successiva al DDG n. 5586/23.09.2016, così come integrato dal D.D.G. n. 7324 del 29.11.2016.

Tale personale, oggi inserito nel separato elenco, è individuato come quello *“cui fare ricorso esclusivamente nell'impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito dell'albo predetto”*; conseguentemente non è escluso che parte di esso abbia potuto maturare poliennale esperienza di settore attraverso la formalizzazione di specifici rapporti di lavoro, verosimilmente anche in atto vigenti.

Sia pure con esclusivo riferimento alle qualifiche dei formatori, si rileva oggi - anche sulla base degli accessi compiuti a campione dal dedicato nucleo dell'Arma dei Carabinieri - che le procedure di selezione operate dagli Enti, in fase di progettazione esecutiva delle attività corsuali, prefigurerebbero, almeno in via presuntiva, un reclutamento maggioritariamente rivolto a personale docente non appartenente all'albo.

Nel merito delle predette procedure di selezione dei formatori, il competente Servizio di questo Dipartimento ha già provveduto a richiedere, in forma scritta, i previsti chiarimenti che risultano in corso di esame.

Costituisce pertanto oggetto dell'attuale verifica, sulla scorta della normativa vigente, l'eventuale ricorso a formatori esterni ovvero a soggetti inseriti in elenco, con particolare riferimento a coloro i quali non intrattessero formale contratto di lavoro alla data di vigenza della L.R. 10/2018. In ogni caso, si tratta di professionalità che, rispetto alla priorità riconosciuta per gli iscritti dell'albo, non possono trovare automatico riconoscimento, se non dopo le necessarie e previste valutazioni dello scrivente Assessorato.

Ove, a tempestiva conclusione dei cennati accertamenti interni, dovessero residuare ulteriori esigenze conoscitive, codesti Enti potranno essere direttamente convocati presso il competente Servizio del Dipartimento, con la finalità di verificare, in contraddittorio, la coerenza delle procedure adottate con le previsioni dell'attuale assetto normativo e regolamentare, nonché del collegato accordo regionale, che di norma escludono il reclutamento di soggetti esterni all'albo, salvo che questi ultimi non si caratterizzino per l'apporto di competenze specialistiche necessarie e non rinvenibili all'interno dell'albo.

Al contempo, si esclude che ciò, almeno fino a conclusione dell'avviato *iter* di verifica, possa determinare l'instaurarsi di procedure sanzionatorie o di sospensione/revoca di provvedimenti autorizzativi in corso di definizione.

Ad ogni buon conto ed al fine di fornire a codesti Enti utili e collaborativi elementi di conoscenza, nonché per favorire eventuali ed autonome azioni in regime di autotutela, si precisa che saranno tenute in particolare considerazione le seguenti fattispecie:

- avere regolarmente pubblicato, in prima istanza e per un tempo congruo, apposito avviso riservato ai formatori iscritti all'albo, incluse eventuali ripetizioni dello stesso bando;
- avere comunque garantito l'accesso prioritario degli stessi iscritti;
- avere provveduto a motivare documentalmente, ai fini della prevista valutazione assessoriale, le cause sottese alle richieste di reclutamento di nuovo personale non iscritto all'albo;
- essere in condizione di dimostrare la vigenza e la natura giuridica di eventuali contratti di lavoro in essere in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 10/2018;
- essere in grado di documentare, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 13 della L.R. 24/76, il complessivo impiego di personale iscritto all'albo ad esaurimento nello svolgimento di tutte le attività formative in essere, accreditate e finanziate dalla Regione Siciliana.

In caso di dimostrata inosservanza dei vincolanti requisiti, posti a base delle attuali modalità di reclutamento del personale docente, gli Enti saranno invitati ad assumere specifiche azioni correttive, se non già autonomamente adottate.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla avvertita esigenza di adottare ogni e previsto possibile elemento di tutela dei soggetti iscritti all'albo, avuto riguardo alle qualifiche individuali rapportate alle posizioni messe a bando, nella imminente procedura di selezione del personale tecnico-amministrativo e tutoriale per il quale non si rinvergono, almeno in linea generale, competenze e specificità professionali atte a giustificare, ai sensi di norme ed accordi vigenti, il ricorso a personale diverso da quello incluso nel medesimo albo ad esaurimento.

Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di assicurare adeguata diffusione della presente nota e si porgono distinti saluti.

  
Dirigente Generale  
Gianni Silvia

  
L'Assessore  
Roberto Lagalla